

REINHARD ELZE, "*Sic transit gloria mundi*" : *la morte del papa nel medioevo*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 3 (1977), pp. 23-41.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia roveretana degli Agiati, Fondazione Museo Storico del Trentino, Istituto storico italo-germanico/FBK, Museo storico italiano della guerra (Rovereto), Società di studi trentini di scienze storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della Storiografia Trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia roveretana degli Agiati, Fondazione Museo Storico del Trentino, Italian-German Historical Institute/FBK, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di studi trentini di scienze storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## «Sic transit gloria mundi»: la morte del papa nel medioevo

di Reinhard Elze

Nel giugno del 1216 Giacomo da Vitry, appena nominato vescovo di Aciri, capitò a Perugia durante il viaggio verso la sua diocesi in Terra Santa. E così leggiamo in una sua lettera: «Poi giunsi nella città di Perugia dove trovai papa Innocenzo, morto ma non ancora sepolto. Di notte la gente gli aveva sottratto tutti i preziosi vestimenti nei quali avrebbe dovuto esser inumato. Avevano lasciato abbandonato il suo cadavere seminudo in chiesa mentre già iniziava a decomporsi. Io però mi sono inoltrato nella chiesa ed ho visto coi miei propri occhi quanto sia breve e vano lo splendore ingannevole di questo mondo»<sup>1</sup>. Si tratta nel nostro caso di Innocenzo III, di cui Gregorovius scrisse con ragione ch'era stato il più potente dei pontefici<sup>2</sup>. Sono trascorsi ormai molti anni da quando lessi per la prima volta questa frase e da allora ho tentato di capirla. Oggi vorrei tentare di presentare i risultati più o meno sconcertanti ai quali finora sono giunto.

Prendendo avvio dal resoconto riguardante Innocenzo III, inizierò con l'espore ciò che sappiamo sulle sorti della salma dei pontefici, o meglio sul destino del papa morto nel medioevo in base ad alcuni esempi scelti a questo scopo. Quindi, dopo un excursus sui cardinali, passerò a parlare del cosiddetto diritto di spoglio. Seguiranno alcune considerazioni sui tentativi fatti per assicurare la continuità del papato nei

Testo riveduto e corredato di note della conferenza pubblica tenuta il 12 novembre 1975 nella Sala del Festival di Trento per iniziativa dell'Istituto storico italo-germanico. Traduzione di Liliana Piu.

<sup>1</sup> «Post hoc veni in civitatem quandam que Perusium nuncupatur, in qua papam Innocentium inveni mortuum, sed nundum sepultum, quem de nocte quidam furtive vestimentis preciosis, cum quibus sci(licet sepeliendus) erat, spoliaverunt; corpus autem eius fere nudum et fetidum in ecclesia relinquerunt. Ego autem ecclesiam intravi et ocul(a)ta fide cognovi quam brevis sit et vana huius seculi fallax gloria». *Lettres de Jacques de Vitry*, ed. R.B.C. HUYGENS, Leiden 1960, vol. I, 61-67, pp. 73 s.

<sup>2</sup> F. GREGOROVIVS, *Die Grabdenkmäler der Päpste*, Dresden sd; Abdruck der 2. Aufl. 1880, p. 56.

periodi di sede vacante in analogia a quanto avveniva per la sovranità, e qui entreranno in causa prima i canonisti e poi i cerimonieri papali. Ma ora torno ad Innocenzo III.

Riprendendo la notizia surricordata, Johannes Haller così la commenta: «Come una conferma simbolica di ciò ch'egli stesso aveva una volta scritto da giovane sulla miseria della sorte umana»<sup>3</sup>, e qui allude alle pagine del diffusissimo *De miseria humanae conditionis* scritto dal papa quand'era ancora il cardinal Lotario<sup>4</sup>. Massimo Petrocchi va ancora oltre e avanza l'ipotesi che il resoconto del da Vitry potrebbe essere semplicemente una finzione letteraria, una reminiscenza di ciò che il defunto papa aveva scritto da cardinale<sup>5</sup>. Ma nonostante tutte le tendenze moralizzatrici che si potrebbero attribuire a quel predicatore famoso che fu Giacomo da Vitry<sup>6</sup>, io sono propenso a credere che il suo resoconto sia veritiero e non una fandonia da predicatore, non una finzione letteraria. Prima ch'io tenti di produrne la prova vorrei almeno cercare di darne un'altra spiegazione che, quantunque con una certa probabilità sbagliata, sembra tuttavia volersi imporre. Dieci anni dopo Innocenzo III moriva san Francesco d'Assisi. Per suo espresso desiderio egli fu deposto nudo sulla terra nuda, per seguire l'esempio di Cristo, morto nudo sulla croce<sup>7</sup>. È lecito domandarsi se anche il papa, il vicario di Cristo, avesse lo stesso desiderio, papa Innocenzo III cioè, e che poi Giacomo da Vitry ne desse un'interpretazione sbagliata o più semplicemente che non sapesse niente? Ritengo di poter respingere con buona coscienza tale interpretazione, e questo in base ad una cerni-

<sup>3</sup> J. HALLER, *Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit*, 3, 1952<sup>2</sup>, p. 470: «Wie eine bildhafte Bestätigung dessen, was er einst in jungen Jahren, über das Elend des Menschenloses geschrieben hatte». Analog. H. TILLMANN, *Papst Innocenz III.*, Bonn 1954, p. 255.

<sup>4</sup> *Lotarii cardinalis (Innocentii III) De miseria humanae conditionis*, III, 4, 4, ed. M. MACCARRONE, Lucani 1955, p. 80: «Quid ergo prosunt divitiae? quid epulae? quid honores? Divitiae enim non liberabunt a morte, epulae non defendent a verme, honores non eripient a fetore. Qui modo sedebat gloriosus in throno, modo iacet despectus in tumulo; qui modo fulgebat ornatus in aula, modo sordet nudus in tumba; qui modo vescebatur deliciis in cenaculo, modo consumitur a vermibus in sepulcro».

<sup>5</sup> M. PETROCCHI, *L'ultimo destino perugino di Innocenzo III*, in «Bollettino della Deput. Storia Patria per l'Umbria», [XIV, 1967, pp. 201-207].

<sup>6</sup> Su G. da Vitry cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, vol. 1 (Italia Sacra, 18), Padova 1972, pp. 99-109.

<sup>7</sup> Cfr. «Analecta Franciscana», X, 1926-41, pp. 253, 255, 622, 667 e 717. Ulteriori testimonianze dai secoli XI-XIII e dalla letteratura patristica in M. BERNARDS, *Nudus nudum Christum sequi*, in «Wissenschaft und Weisheit», XIV, 1951, pp. 148-151.

ta di notizie sulla morte del papa nel medioevo di cui son venuto a conoscenza e che ora vorrei riferire. Non all'umiltà del defunto bensì all'avidità dei sopravvissuti dobbiamo imputare la spoliazione della salma di Innocenzo III, del più potente dei pontefici, ripeto.

Nel 1254 moriva Innocenzo IV, per il quale evidentemente il cronista Salimbene da Parma non nutriva molte simpatie. Ciò risulta chiaramente dal resoconto che fece della sua morte, di cui dò un brevissimo riassunto. Innocenzo IV era deceduto a Napoli e Salimbene scrive che il suo cadavere giaceva sulla paglia, nudo e abbandonato da tutti, com'era consuetudine per i papi una volta ch'erano morti: «et remansit super paleas nudus et derelictus ab omnibus, sicut mos est Romanorum pontificum, quando ultimum diem claudunt»<sup>8</sup>.

Duecento anni prima, nel 1054, era deceduto il papa Leone IX ed il suo biografo racconta che la mattina dello stesso giorno in cui morì tutti i chierici si riunirono nella chiesa di San Pietro, trasportandovi anche il pontefice moribondo e la bara che gli era destinata. Ed ora cito testualmente: Quando i romani videro che la sua salma veniva portata in chiesa, subito si precipitarono tutti al palazzo del Laterano per saccheggiarlo come di consueto, «sicut solebant facere»; tuttavia non riuscirono ad entrare nel palazzo e pieni di vergogna dovettero tornare sui propri passi<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> «... et remansit super paleas nudus et derelictus ab omnibus, sicut mos est Romanorum pontificum, quando ultimum diem claudunt. Et erant ibi duo fratres Minores Theotonici, qui dixerunt pape: "Certe, domne papa, nos stetimus in terra ista multis mensibus, volentes vobis loqui et vobiscum nostra negotia ordinare, sed hostiarii vestri nos non permittebant intrare, ut faciem vestram videre possemus. Modo non curant de custodia vestra, quia amplius a vobis nichil habere expectant. Verumtamen nos lavabimus corpus vestrum...".», *Cronica fr. Salimbene de Adam*, ed. O. HOLDER-EGGER, in *MGH SS*, 32, p. 420, ed. G. SCALIA, Bari 1966, p. 608; brevi notizie sulla morte di Innocenzo IV in *MGH*, 32, pp. 453 e 604 (SCALIA, pp. 657 e 880); cfr. anche Tommaso di ECCLESTON, *Liber de adventu minorum in Angliam coll. XV*, in «*Analecta Franciscana*», I, 1885, p. 253.

<sup>9</sup> «Matutino autem tempore venerunt omnes clericos in ecclesia beati Petri apostoli, sicut mos erat, et mane facto precepit [Leone IX] ut tumultum eius marmoreum in ecclesia ducerent. Cumque factum fuisset, mox lectulum, in quo iacebat, in ecclesia ducere iussit, Romani vero videntes tumultum eius portantes in ecclesia irruerunt omnes unanimiter Laterani pergentes, ut palatium expoliarent, sicut solebant facere. Sed tanta fuit merita et virtutem beatissimi presulis, ut nec unus valeret introire in circuitu palatii. Videntes autem omnes Romani timore perterriti cum grande verecundia reversi sunt»: A. PONCELET, *Vie et miracles du pape St. Léon IX*, «*Analecta Bollandiana*», XXV, 1906, p. 290. Cfr. J. B. M. WATTERICH, *Pontificum Romanorum Vitae*, vol. 1, Lipsiae 1862, p. 172.

Ed ora un ulteriore passo indietro, fino al concilio di Roma dell'898. Un suo canone stigmatizzava la «scelestissima consuetudo», la scelleratissima consuetudine dilagante per cui, dopo la morte del papa, si usava depredare («depredari solet») non solo il Patriarchium — come allora si chiamava il palazzo del Laterano —, ch  quella licenza, oltre che nel Patriarchium, si sfrenava impunita nell'intera citt  e nei dintorni, fino al punto che persino i vescovi dopo la morte venivano depredati dei loro beni. Ed il canone vietava formalmente questo abuso per il futuro, con la minaccia di sanzioni spirituali e temporali <sup>10</sup>.

Ma torniamo ancor pi  indietro nel tempo, cio  fino ad un altro concilio romano, quello del luglio 595 regnante Gregorio Magno. Un canone vieta di coprire con un lenzuolo funebre o altro la bara in cui il papa morto sar  portato alla tomba. Fino ad allora le salme dei pontefici erano state ricoperte di preziosi indumenti liturgici, le «dalmaticae», un «mos ultra meritum», un uso che eccedeva il merito, e queste dalmatiche venivano strappate via dal popolo allo scopo di dividersele «pro sanctitatis reverentia», per venerare la dignit  del defunto <sup>11</sup>. Evidentemente qui si cercava di impedire la spoliazione della salma del papa che allora doveva essere gi  in uso, o almeno cos  mi sembra. Solo che l'uso non   attribuito all'avidit  o alla cupidigia del popolo, sebbene al suo desiderio di procurarsi delle reliquie. L'averne indicato

<sup>10</sup> «Quia scelestissima consuetudo inolevit, ut obeunte Sanctae Romanae Ecclesiae sedis pontifice ipsum patriarchium depraedari solet et non solum in ipso sancto patriarchio, sed etiam per totam civitatem, et suburbana eius talis bacchatur praesumptio: necnon quia et id inultum hactenus neglectum est, adeo ut omnia episcopi eadem patiantur uniuscuiusque ecclesiae obeunte pontifice: quod ne ulterius presumatur, omnimodis interdiximus. Quod qui facere presumpserit, non solum ecclesiastica censura, sed etiam imperiali indignatione feriat»: *Conc. Rom. a. 898*, c. 11, ed. MANSI (*Ampl. Coll. Conc.*, 18), Venezia 1773, col. 226, cfr. anche col. 225 e Ph. LAUER, *Le palais de Latran*, Paris 1911, pp. 135 s. Le conseguenze della carenza di diritto verificatasi con la morte del papa non solo a Roma, ma anche nello Stato della chiesa esulano dall'oggetto di questa conferenza: tuttavia non sempre mi   stato possibile limitarmi a ci  che riguardava la persona del defunto pontefice.

<sup>11</sup> «Ex amore quippe fidelium huius sedis rectoribus mos ultra meritum erupit, ut, cum eorum corpora humi mandanda deferuntur, haec dalmaticis contegant easdemque dalmaticas pro sanctitatis reverentia sibimet partiendas populus scindat: et cum adsint multa a sacris corporibus apostolorum martyrumque velamina, a peccatorum corpore sumitur, quod pro magna reverentia reservetur. De qua re praesenti decreto constituo, ut feretrum quo Romani pontificis corpus ad sepeliendum duoitur, nullo tegmine veletur. Quam decreti mei curam gerere sedis huius presbiteros ac diaconos censemus»: *Conc. Rom. a. 595*, in *MGH Epp.*, 1, 346. Cfr. J. BRAUN, *Die liturgische Gewandung im Occident und Orient*, Freiburg 1907, p. 254.

espressamente il motivo nel 595 e solo allora — almeno a quel che mi risulta — non dovrebbe indurci a considerarlo solo come una pietosa attenuante per una crudele realtà; ma tornerò brevemente su questo punto più tardi.

Ed ora ancora due esempi tratti dal Tre- e Quattrocento: il primo si racconta in breve, l'altro deve esser molto abbreviato così da risparmiarvi una serie di dettagli che, per essere assai vividi, sono anche assai sgradevoli. Nell'anno 1314 la salma di papa Clemente V, composta nella bara ad Uzeste, fu a metà distrutta dalle fiamme perché durante la notte si erano rovesciate alcune candele accese<sup>12</sup>. Questo non sarebbe accaduto se almeno una persona fosse stata presente per fare la veglia funebre. Nel 1484 moriva Sisto IV. Non appena la sua salma fu trasferita dalla camera in cui era morto in un'altra stanza del palazzo per l'imbalsamazione, tutto sparì in un batter d'occhio, «omnia unico momento, ut ita dicam, sublata sunt», così Giovanni Burcardo<sup>13</sup>. E proseguendo nella sua narrazione il cerimoniere Burcardo aggiunge di non aver potuto trovare né una catinella né un qualsiasi recipiente dove versare il vino, l'acqua e le erbe aromatiche per lavare la salma, e neppure un panno con cui asciugarla — né delle mutande pulite o una camicia pulita con cui rivestire il morto. Come poi il cerimoniere Giovanni Burcardo riuscisse infine a procurarsi l'indispensabile, o meglio, a ben guardare, molto meno dell'indispensabile, lo racconta egli stesso con tanti di quei particolari che io qui non mi sento di elencare.

Ritengo piuttosto che la selezione di notizie su questo tema, riferite ad un arco di tempo che va dal sesto al quindicesimo secolo dovrebbe bastare almeno per oggi a provare ciò che v'era da provare: che cioè la brutta sorte toccata alla salma di Innocenzo III, se anche non rappre-

<sup>12</sup> Uzeste nel Dipartimento della Gironda. *Alberti de Bezanis Cronica*, ed. O. HOLDER-EGGER, in *MGH Scr. rer. Germ.*, p. 72; cfr. BALUZE-MOLLAT, *Vitae paparum Avenionensium*, 2, 1928, p. 69 e 1, 1914, p. 23.

<sup>13</sup> Joh. BURCKARD, *Liber Notarum*, ed. E. CELANI, in MURATORI, 32 1, p. 13: «Alia omnia quam primum defunctus ex camera portatus est, unico momento ut ita dicam, sublata sunt... non potui habere unum basilem, unum linteum vel aliquod vas, in quo vinum et aqua cum herbis odoriferis pro lavando defuncto ordinaretur, neque bracas et camisiam mundam pro defuncto induendo...»; J. CATALANUS, *Sacrarium Caeremoniarum... Libri Tres*, 1, Romae 1750, cita a p. 404 G. Burcardo ed aggiunge laconico: «Ita plane et aliis nonnullis pontificibus accidit». Cfr. G. PHILLIPS, *Kirchenrecht*, 5, 1857, pp. 719 ss.; G. CONSTANT, *Les maîtres des cérémonies du XVI<sup>e</sup> siècle*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», XXIII, 1903, pp. 202 s.

sentava la regola, era pur sempre un atto tutt'altro che eccezionale. Soprattutto i passi dove si parla di *consuetudo*, di *solere*, di *mos*, ecc., cioè di uso, consuetudine della spoliazione del papa e del suo palazzo non dovrebbero più lasciar adito a dubbio. Oppure? ... Sul secondo papa di cui ho parlato, Innocenzo IV, Niccolò da Calvi ha scritto una biografia dalla quale cito un passo: «Fratrī minori e predicatori e molti altri religiosi ed anche chierici secolari trascorsero la notte accanto alla bara del defunto padre ed assistettero il morto innalzando laudi a Dio e preghiere»<sup>14</sup>. E questo è esattamente quanto dovremmo aspettarci dopo la morte d'un pontefice — ed è il contrario del racconto, peraltro attendibile, del Salimbene<sup>15</sup>. Ma chi sa quante volte i cronisti, per una qualche forma di sacro rispetto o per altre ragioni, ci avranno travisato le cose quanto il biografo di Innocenzo IV? Non potremo mai appurarlo. D'altro lato non posso né voglio tacere che anch'io conosco vari casi nei quali si può escludere con sicurezza la spoliazione della salma del papa. Che gli stranieri al seguito del papa alsaziano Leone IX, conoscendo le usanze romane, alla sua morte chiudessero e difendessero il palazzo del Laterano mi sembra un'ulteriore riprova di quanto sono andato narrando<sup>16</sup>. Altrettanto al sicuro da ruberie fu messo il defunto Alessandro II dall'onnipotente arcidiacono Ildebrando, eletto papa appena il giorno dopo la sua morte<sup>17</sup>. O ancora papa Eugenio IV nel Quattrocento<sup>18</sup>.

Prima ch'io avanzi alcune considerazioni in merito mi sia consentito un altro breve excursus su certi usi, anche se devo ammettere di non aver molte notizie per il Tre- e Quattrocento e di averne invece molte di più per un periodo che non rientra nell'arco della mia trattazione. A quel tempo, non appena s'era sparsa la notizia che il nuovo papa era stato eletto dal conclave, i romani si precipitavano nel palazzo del

<sup>14</sup> «... fratres minores, praedicatores et alii religiosi quam plurimi nec non et clerici seculares circa ipsius patris feretrum pernoctantes ac divinis etiam laudibus et orationibus assistentes...», Nicolaus DE CARBIO, *Vita Inn. IV*, cap. 42, ed. PAGNOTTI, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXI, 1898, p. 119.

<sup>15</sup> Cfr. n. 8 e p. 25.

<sup>16</sup> Cfr. n. 9.

<sup>17</sup> *Reg. Greg. VII*, ed. E. CASPAR, I, 1, in *MGH Epp. sel.*, 2, 1, p. 3: «Nam in morte quidem eius Romanus populus contra morem ita quievit et in manu nostra consilii frena dimisit, ut evidenter appareret ex Dei misericordia hoc provenisse...».

<sup>18</sup> *Liber Pontificalis*, ed. L. DUCHESNE, vol. 2, p. 545.

cardinale prescelto e lo spoliavano<sup>19</sup>. La stessa sorte toccava alla cella assegnata ed occupata dal cardinale durante il conclave, che veniva depredata in un attimo<sup>20</sup>. Le vesti di cui il neoletto si spogliava per indossare quelle papali passavano in proprietà dei cerimonieri<sup>21</sup>. E se parlo di questo non è solo per far presente che la spoliazione del papa dopo la morte non era la prima che potesse capitargli. Del resto, anche certi cardinali furono derubati dopo la morte<sup>22</sup>. E l'elezione del papa è come l'inizio d'una nuova vita, di cui possiamo vedere un segno esteriore nel nuovo nome assunto<sup>23</sup>. Il cardinale è morto, viva il papa, questo si sarebbe potuto dire, ma non ne abbiamo nessuna testimonianza.

<sup>19</sup> Theoderici DE NYEM, *De scismate libris tres*, I, 2, ed. G. ERLER, Leipzig 1890, pp. 11 s. «Decretum de non spoliando eligendum in papam» del Concilio di Costanza (8/11/1417), ed. H. v. D. HARDT, in *Magnum oecumenicum Constantinense Concilium*, 4, 1699, 1473-1476; MANSI, *Ampl. Coll. Concil.*, 27, 1784, 1170. Decreto «Contra invadentes domos cardinalium» del Concilio Lateranense V (16/3/1517), in *Conciliarum oecumenicorum decreta*, ed. J. ALBERIGO et alii, Bologna 1973<sup>3</sup>, p. 649, che è preceduto dalla Bolla di Leone X «Temerariorum quorundam» del 16/3/1516, in *Magnum Bullarium Romanum*, 1, Lussemburgo 1742, p. 565; *Pii Secundi pont. max. Commentarii*, Romae 1584, (ristampa anastatica 1974), p. 55 C/D: «Tum qui erant in conclave ministri cardinalium, cellulam eius spoliare, atque argentum quamvis erat modicum, et vestes, et libros diripere, et domum eius in urbe vilissima plebs, atque infamis non expilavit tantum, sed dirupit, etiam marmoribus asportatis. Fuerunt et alii cardinales affecti damno: nam suspenso in expectatione populo, cum variae voces iactarentur, et modo hic cardinalis, modo ille diceretur electus, procurrere vulgus ad illorum aedes ac rapinam facere, et Genuensis pro Senensi auditus, partem substantiae amisit . . .». L. v. PASTOR, *Storia dei Papi*, 2, Roma 1961<sup>4</sup>, pp. 288 s.; G. MORONI, (cit. n. 20), 50, 1851, pp. 197-199, s.v. *Palazzo*.

<sup>20</sup> L. v. PASTOR, *Storia dei Papi*, cit., p. 288; [VANEL], *Histoire des Conclaves*, 1689, pp. 29 e 42; G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 11, Venezia 1841, pp. 63 ss., s. v. *Cella del Conclave*, specialmente pp. 66-68.

<sup>21</sup> *Guido de Busco resp. 3*, ed. F. WASNER, *Beiträge zum päpst. Zeremonienwesen*, in «Archivum Historiae Pontificiae», IV, 1966, p. 93; Ag. PATRIZI PICCOLOMINI, *Caeremoniale Romanum*, Venezia 1516; rist. Ridgewood (N. J.) 1965, p. VIII; [VANEL], *Histoire des Conclaves*, cit., p. 27.

<sup>22</sup> J. FAVIER, *Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident 1378-1409* (Bibliothèque des Ecoles . . ., 211), Paris 1966, pp. 339 s.; G. PONTANI, *Diario Romano*, ed. D. TONI, in *MURATORI*<sup>2</sup>, III, 2, 1907-08, pp. 23 s.

<sup>23</sup> Cfr. la concezione della svestizione dell'uomo vecchio e della vestizione del nuovo (*Coloss.*, 3, 9-10), che si trova nella liturgia della consacrazione delle vergini (*Pontificale romano-germanicum*, c. 25, 14, ed. C. VOGEL - R. ELZE, *Studi e Testi* 226, 1963, p. 61) e nella consacrazione di monaci, clerici e cavalieri (cfr. M. ANDRIEU, *Le Pontifical romain*, 4, *Studi e Testi* 99, 1941, p. 245 s.v. *Homo novus, vetus*). Il fatto che i pontefici firmassero col nome di battesimo le suppliche a loro presentate è cosa nota.

La gente voleva reliquie del padre ormai santo, com'è espressamente attestato per il 595, oppure souvenirs? Forse però la differenza fra reliquie e souvenirs non era allora poi tanto marcata. Ed a questo proposito faccio un brevissimo salto nel presente per ricordare che la regina d'Inghilterra non può indossare una seconda volta le vesti portate per l'incoronazione e così ne fa dono come d'un prezioso souvenir. Penso anche ad altri souvenirs che non si possono acquistare nei negozi, ma tutt'al più nelle aste a prezzi piuttosto alti, per esempio la penna con cui un presidente degli Stati Uniti ha firmato qualche trattato solenne oppure addirittura — sit venia! — alle magliette strappate dopo la vittoria a giocatori di calcio famosi o ancora ad altre cose del genere<sup>24</sup>. Qui sono uscito per un po' dalle vesti dello storico, tuttavia vorrei pregare di tener presente tale fattore per così dire immateriale, che traspare da tutto ciò che ho già detto e che sto per dire. Non si può affatto escludere che a spingere i contemporanei a trafugare certi beni mobili del papa defunto non fosse l'avidità, ma piuttosto il desiderio di entrare in possesso di un oggetto trasformato dal precedente proprietario in un particolare stato.

Ma per concludere la storia del cardinale neoeletto al pontificato: ho trovato ben poche notizie anche per le epoche successive da cui dedurre che un qualche neopontefice pretendesse la restituzione dei beni posseduti da cardinale o cercasse di ricompensarli o addirittura citasse in giudizio uno o più partecipanti al saccheggio del suo palazzo o della sua cella in conclave<sup>25</sup>. Ma può darsi che qualche notizia mi sia sfuggita.

<sup>24</sup> Cfr. *Simboli e simbologia nell'alto medioevo*, 2 (Settimane di Studio, 23), Spoleto 1976, p. 599.

<sup>25</sup> Sul riscatto o riacquisto di «spogli» dovuti per consacrazioni alla Curia cfr. A. GOTTLÖB, *Die Servientaxe im 13. Jh.*, Stuttgart 1903, pp. 24-26 e *passim*; B. SCHIMMELPFENNIG, *Zeremonienbücher* (cit. n. 57), pp. 196 s. (nota su XXV) ed i paralleli ivi; G. CONSTANT, *Les mâtres*, cit., pp. 203 ss.; F. WASNER, *Beiträge*, cit., p. 95. Circa il riacquisto di «spogli» da parte del neopontefice ringrazio A. Esch per avermi indicato l'Archivio di Stato di Roma, *Camerale I*, n. 834 (mandati camerale), f. 3<sup>v</sup>: «150 fl. pro redemptione vini et certarum aliarum rerum ablatarum de domo predicta in qua sanctissimus dominus noster inhabitabat, dum erat cardinalis» e f. 32<sup>v</sup>: «36 fl. domino Nicolao de Luca pro restitutione argenti ablati tempore assumptionis s.d.n.». Le registrazioni sono del settembre 1458 (Pio II fu eletto il 19/8/1458). Cfr. SCHIMMELPFENNIG (cit. n. 62), p. 240 n. 170; L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, cit.; inoltre Massimo d'AZEGLIO, *I miei ricordi*, 2, 9, ed. S. SPELLANZON (Bibl. Univ. Rizzoli 951-955), 1956, p. 347: «Quella specie di saccheggio che ho accennato (cfr. n. 26) mentre il papa è in agonia, bisogna dire (per esser giusti, ma non per giustificarlo) che è in

Il papa è un vescovo, il vescovo di Roma; il papa è un sovrano, innanzi tutto del *Patrimonium Petri* e poi dello stato della chiesa. Il papa è — almeno a partire dal XII-XIII secolo — il capo incontestato della chiesa, il vicario di Cristo, il successore dell'apostolo Pietro. Per vescovi e sovrani — e di questi vorrei ora parlare — i giuristi medievali ai quali dobbiamo i fondamenti di tutto l'ordinamento attuale dello stato e della chiesa trovarono qualche soluzione al problema di assicurare almeno in teoria l'intangibilità del patrimonio o dell'eredità del defunto, ma niente hanno trovato per il capo della chiesa, per il vicario di Cristo. Ed io credo che fino ai nostri giorni non esista alcuna dottrina giuridica atta a risolvere il problema che sorge alla sua morte: ma cercherò di rimanere nei limiti del medioevo<sup>26</sup>.

Incomincerò dai vescovi. Nel loro caso il capitolo dei manuali o dei libri di testo dove si tratta del loro decesso si intitola «diritto di spoglio», *ius spoli*, un'espressione che, a quanto pare, dovrebbe essere attestata sin dalla fine del Quattrocento, ma probabilmente non è medievale<sup>27</sup>. Essa tuttavia mi pare una *contradictio in adiecto*. Può il furto o il saccheggio — questo significa *spolium* — essere configurato come

qualche modo nelle tradizioni del medio evo e romane. In certe occasioni era ammesso o tollerato. Per esempio, la casa del cardinale creato Papa era svaligiata: ed un ultimo resto di quest'usanza vive ancora oggidì. Della carrozza del cardinale eletto se n'impadroniscono gli Svizzeri. Il cocchiere spezza la frusta e scende di cassetta. Ora però il Papa nuovo (Pio IX, 1846) ricompra il tutto mediante duecento scudi».

<sup>26</sup> Con la seguente eccezione: M. d'AZEGLIO, dice fra l'altro alle pp. 344-348, *Ibidem*, parlando di conclave, esequie, morte e consacrazione del papa: «Gli usi, le consuetudini, come gli abusi e le tradizioni semibarbare del medio evo, sono scomparse dappertutto meno che in corte di Roma. È naturale: essa teme il presente, e s'attacca al passato per istinto di conservazione...»; e quindi il d'Azeglio passa a raccontare un episodio da cui risulta il trattamento deplorabile fatto a Gregorio XVI appena defunto. Cfr. in proposito J. SCHMIDLIN, *Papstgeschichte der Neuesten Zeit*, 1, München 1933<sup>2</sup>, pp. 683 s. (e la conferma indiretta a p. 363 n. 6: alla morte di Pio VII non è stato così...). Per l'informazione sul d'Azeglio ringrazio I. Rogger.

<sup>27</sup> G. MOLLAT, *Dépouille (Droit de)*, in *Dict. Droit Canon.*, 4, 1949, col. 1160: «Les mots *ius spoli* ne se rencontrent dans les textes qu'à la fin du XV<sup>e</sup> siècle»; egli si rifà senz'altro a F. DE SAINT-PALAIS D'AUSSAC, *Le droit de dépouille (Ius spoli)*, Thèse Fac. Théol. Cathol. Strasbourg, 1930, p. 16, che a sua volta cita F. PROCHNOW, *Das Spolienrecht und die Testierfähigkeit der Geistlichen im Abendland b.z. 13. Jh.* (Hist. Studien, 136), 1919, p. 9 n. 1; ivi è citato un documento del 1494, «worin von einer "Gewaltsübung spolium genannt" die Rede ist». Alla voce *spolium* DU CANGE parla sì di *jus*, senza però indicare alcuna testimonianza per lo *ius spoli*. La prima testimonianza inconfutabile per *ius spoli* è del resto ancora da trovare...

un diritto? Benché da centinaia d'anni i giuristi non vi trovino niente da eccepire, io non posso rassegnarmene che a malincuore. Ma non sono affatto un giurista e per tale ragione rischio che gli esperti liquidino le mie osservazioni su problemi storico-giuridici con un sorriso di compatimento. Tuttavia spero che almeno i presenti — in maggioranza altrettanto poco giuristi quanto me — mi seguano con benevola indulgenza. La prima fonte a me nota che parli del furto di beni mobili di un vescovo morto è un canone del concilio di Calcedonia (451), che vieta appunto questo tipo di ruberia al clero della città del defunto vescovo<sup>28</sup>. Fino al *Liber Sextus* del 1298 un tale canone è stato poi ripetuto e riconfermato talmente spesso da concili provinciali e concili generali e da pontefici, da non lasciar adito al minimo dubbio sulla quasi totale inosservanza di esso fin dal principio<sup>29</sup>. Solo una cosa è cambiata nel corso dei secoli: il divieto, circoscritto in principio al solo clero, fu poi esteso sin dall'alto medioevo a tutti, o più espressamente a monarchi, principi, all'*advocatus ecclesiae* e ad altri feudatari<sup>30</sup>, oppure, come nel XI secolo, agli abitanti di Osimo<sup>31</sup> o ancora, nel Duecento, ai cittadini delle sedi vescovili, per esempio di Tricarico<sup>32</sup>. Inoltre dalla fine del Duecento i papi si sono arrogati con scarso successo il diritto di disporre dell'eredità dei prelati e vescovi defunti<sup>33</sup>, un diritto poi impugnato al principio del Quattrocento dal concilio di Costanza<sup>34</sup>.

<sup>28</sup> Cap. 22; la tradizione più accessibile a partire dal XII secolo è il *Decret. Grat.*, C. 12 q. 2 c. 43, ed. FRIEDBERG, in *Corpus iuris canonici*, 1, 1879, p. 701.

<sup>29</sup> Cfr. J. B. SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des Kath. Kirchenrechts*, 2, 1914<sup>4</sup>, pp. 466 s. e le fonti ivi citate, cui se ne possono facilmente aggiungere altre: cfr. p. es. F. PROCHNOW, *Das Spolienrecht*, cit., pp. 31 ss., 47 ss. e 57 ss.; inoltre F. DE ST.-PALAIS, *Le droit de dépouille*, cit., pp. 58 ss., 70s., 156 ss. e 164 ss.

<sup>30</sup> Cfr. PROCHNOW, e DE ST.-PALAIS, *passim*.

<sup>31</sup> JL 4210 = KEHR, *It. Pont.*, 4, 209 n. 3. In proposito F. PROCHNOW, *Das Spolienrecht*, cit., p. 57: «Doch steht diese Nachricht ganz vereinzelt»; cfr. comunque supra n. 10 e infra n. 32; G. FORCHIELLI, *Il diritto di spoglio e il diritto di regalia in Germania nel Medioevo*, in *Für Kirche und Recht, Festschr. Joh. Heckel*, 1959, parla in proposito a p. 53 di «rivoluzioni di palazzo» che si sarebbero verificate spesso.

<sup>32</sup> M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, Form. X, 9, Innsbruck 1894, p. 251 del 1237 (cfr. *Ibidem*, p. LXXV n. 8).

<sup>33</sup> F. DE ST.-PALAIS, *Le droit de dépouille*, cit., pp. 118 ss.; F. EHRLE, *Hist. Bibliothecae Romanorum Pontificum*, 1, 1890, pp. 186 e 193 ss.; J. FAVIER, *Les finances*, cit., p. 837; J. HALLER, *Papstum und Kirchenreform*, 1903, nuova ed. 1966, p. 131; D. WILLIMAN, *Records of the Papal Right of Spoil 1316-1412*, Paris 1974, raccoglie oltre mille «casi».

<sup>34</sup> *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 419.

Nella tesi di De St. - Palais d'Aussac su *Le droit de dépouille* discussa a Strasburgo nel 1930 — che rappresenta l'ultima monografia uscita sul cosiddetto diritto di spoglio alla quale si rifà anche il *Dictionnaire de droit canonique*<sup>35</sup> — in questa tesi l'Autore distingue tre fasi storiche del diritto di spoglio. La prima interessa l'antichità: gli spogli, cioè l'eredità del defunto vescovo, spettano al clero. La seconda fase incomincia con l'alto medioevo: gli spogli appartengono al feudatario. La terza va dal Duecento in poi: gli spogli spettano al papa. Ma qui a partire dal Trecento sarebbero state fatte alcune eccezioni per le cosiddette chiese nazionali<sup>36</sup>. Per spiegare tale diritto il De St. - Palais d'Aussac scrive (traduco): «Noi ci rifiutiamo di riconoscere nella ruberia e nel saccheggio del clero l'origine del diritto di spoglio. Essi non erano altro che abusi»<sup>37</sup>. E più tardi, indipendentemente da Ulrich Stutz<sup>38</sup>, ma in completo accordo con questo grande storico svizzero del diritto della chiesa, che insegnò in Germania e vi ebbe molti allievi, il De St. - Palais scrive lapidariamente: «La proprietà è senz'altro il fondamento giuridico del diritto di spoglio»<sup>39</sup>. Nei primi secoli sarebbe stata di proprietà della comunità del clero, più tardi del feudatario in quanto proprietario della *Eigenkirche* ed infine del papa *ex plenitudine potestatis*, a motivo della sua onnipotenza. Tuttavia, benché tale ipotesi sull'origine ed il fondamento giuridico del cosiddetto diritto di spoglio possa anche essere valida per la maggior parte delle chiese interessate, essa non lo è per la chiesa romana. Il dubbio potrebbe sorgere solo

<sup>35</sup> Cfr. n. 27. Sulla problematica del diritto di spoglio cfr. anche G. FORCHIELLI, *Il diritto di spoglio*, cit.

<sup>36</sup> F. DE ST.-PALAIS, *Le droit de dépouille*, cit., pp. 215-230.

<sup>37</sup> «Nous nous refusons à voir dans les rapines et déprédations des clercs l'origine du droit de dépouille: ce ne sont là que des abus...» (*Ibidem*, p. 184).

<sup>38</sup> STUTZ si proponeva di trattare il diritto di spoglio nel secondo volume uscito del suo *Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III.*, cfr. vol. 1, a cura di H. E. FEINE, Aalen 1961<sup>2</sup>, p. XI. Si veda comunque la voce *Regalie* da lui redatta per la *Realencyclopaedie f. Protest. Theol. u. Kirche*, 16, 1905<sup>3</sup>, 540, inoltre, sempre dello STUTZ, *Die Eigenkirche als Element d. mittelalt.-german. Kirchenrechts*, Darmstadt 1955, pp. 31 s. (del 1895) e p. 74 (del 1913); vedi anche H. E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, 1, 1964<sup>4</sup>, pp. 191 s. (tra virgolette il testo dello STUTZ del 1913/14) e p. 789 s.v. *Spolienrecht*. Maggiori dettagli nella recensione di STUTZ del libro di F. PROCHNOW, *Das Spolienrecht* cit., in «ZRG Kan.», 1, 1921, pp. 453-456. Qualche riserva sulla concezione di Stutz già in E. FRIEDBERG, *Spolienrecht*, in *Realencycl. f. protest. Theol. u. Kirche*, 18, 1906<sup>3</sup>, 681-686 e in J. B. SÄGMÜLLER, *Lehrbuch*, cit., p. 467 n. 1.

<sup>39</sup> F. DE ST.-PALAIS, *Le droit de dépouille*, cit., pp. 213 ss. «La propriété est donc bien le fondement juridique du droit de dépouille» (p. 214).

in un caso relativo al VII secolo, quando cioè, dopo la morte del papa, il palazzo del Laterano fu depredato dall'esarca, il rappresentante dell'imperatore<sup>40</sup>. Qui si potrebbe supporre che nel VII secolo l'imperatore fosse una specie di signore della chiesa romana vista come una *Eigenkirche*. Di regola però i beni del papa defunto spettavano o venivano rubati dal popolo romano, dai familiari, più tardi dai nepoti del papa, oppure — di norma — dal primo arrivato. Tutti costoro non erano né proprietari né signori d'una *Eigenkirche*. Per questa ragione, diversamente dal De St. - Palais d'Aussac, non mi sentirei proprio di escludere completamente l'ipotesi di una derivazione del cosiddetto diritto di spoglio dalla depredazione e dal saccheggio di beni divenuti *res nullius* dopo la morte del proprietario. Ad ogni buon conto vorrei citare qui una frase pronunciata incidentalmente dal grande giurista Baldo, di cui non ho trovato alcun parallelo né antecedente né posteriore altrettanto pregnante, e neppure ho trovato notizia d'una qualche discussione erudita da cui risulti accordo o conferma ovvero rigetto o confutazione: «Nec mortuus proprie spoliari potest, quia nihil possidet», in verità un morto non può essere derubato, poiché non possiede niente<sup>41</sup>. Questo potrebbe servire da circostanza attenuante per gli autori di furti e saccheggi dei quali ho parlato finora. Ma probabilmente essi non avevano neppure la coscienza sporca . . .

Purtroppo non ho potuto dilungarmi sul cosiddetto diritto di spoglio, benché forse abbia indicato l'utilità di riprendere l'indagine sulle origini di questo diritto per me contraddittorio, o, se non proprio sulle origini, almeno sui suoi fondamenti, poiché nel caso limite della spoliatura del papa morto che qui ho considerato, il solo diritto privato sulle chiese — lo *Eigenkirchenrecht* — indicato dagli storici del diritto come base precipua del diritto di spoglio è insostenibile, come del resto nei casi analoghi verificatisi nella chiesa primitiva e in quella orientale<sup>42</sup>.

Ma adesso devo passare ad altre considerazioni. Finora ho parlato del papa in quanto vescovo, ora vorrei parlarne in quanto somma autorità, in quanto sovrano. Sulla morte di un sovrano, di un re del medioe-

<sup>40</sup> Cfr. E. CASPAR, *Geschichte des Papsttums*, 2, Berlin 1933, pp. 527 s.

<sup>41</sup> *Baldus sup. Dig. 1, 1, 5 n. 24* (ed. Venet. 1572, f. 12<sup>ra</sup>). H. MOJER, *Analecta de jure circa hominem mortuum*, tesi, Marburgo 1697, p. 18 ripropone l'opinione allora diffusa che depredare un morto prima della sepoltura fosse da punire con meno rigore che dopo la sepoltura.

<sup>42</sup> Cfr. L. BRÉHIER, *Les institutions de l'empire byzantin*, Paris 1949, p. 521.

vo e sulle sue conseguenze c'è tutta una serie di pubblicazioni che mi consentono di essere relativamente conciso, benché poi queste pubblicazioni non considerino la morte del papa. Mi limito a ricordare il famoso libro di Ernst Kantorowicz, *The King's Two Bodies* (I due corpi del re)<sup>43</sup>. L'uno, quello naturale, nasce e muore, l'altro, il politico, non muore mai. «Le roi ne meurt jamais», il re non muore mai. «Le roi est mort, vive le roi», il re è morto, viva il re. Ambedue queste frasi trovano riscontro nella tesi dei giuristi medievali: «dignitas non moritur»<sup>44</sup>, un ufficio, una carica non muore mai, ciò che tuttavia, come dovrò subito dimostrare, ha un'eccezione appunto nel caso del papa. Quando, nel 1025, il futuro imperatore Corrado rimprovera agli inviati di Pavia a Costanza che, alla morte del suo predecessore, i pavesi si erano resi colpevoli di aver distrutto il palazzo reale, gli inviati gli spiegarono: «Siamo rimasti fedeli al nostro re fino alla sua morte. Quando è morto non avevamo più alcun re. Per questo nessuno può rimproverarci d'aver distrutto la casa del nostro re». Al che Corrado rispose fra l'altro: «Anche se il re è morto il regno è pur sempre rimasto, così come rimane la nave quando il timoniere cade in mare»<sup>45</sup>. Ancor prima che fosse elaborata una dottrina sulla non-morte del re, o meglio, sulla continuità del regno, ne vediamo chiaramente espresso il concetto in questo esempio dell'XI secolo già oggetto di frequenti trattazioni. Nella copiosa letteratura su questo caso non ho però trovato alcun accenno ad un qualche istituto che si possa paragonare al cosiddetto diritto di spoglio, o forse non ho neppure cercato con abbastanza cura. La definizione dottrinale dei giureconsulti risulta via via più chiara nello stabilire che — e qui posso per brevità rimandare

<sup>43</sup> E. H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Pontifical Theology*, Princeton (N.J.) 1957.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 383 ss.

<sup>45</sup> WIPO, *Gesta Chonradi II. imperatoris*, c. 7, ed. H. BRESSLAU, in *MGH Scr. rer. Germ.*, 1915, pp. 29 s. «Imperatori nostro fidem et honorem usque ad terminum vitae suae servavimus; quo defuncto cum nullum regem haberemus, regis nostri domum destruxisse non iure accusabimur. E contrario rex: Scio, inquit, quod domum regis non destruxistis, cum eo tempore nullum haberetis; sed domum regalem scidisse, non valetis inficiari. Si rex periit, regnum remansit, sicut navis remanet, cuius gubernator cadit...»; cfr. H. BEUMANN, *Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen*, in *Das Königtum*, a cura di Th. MAYER, (Vorträge u. Forschungen, 3), Konstanz 1956, pp. 185 ss. (riediz. in H. BEUMANN, *Wissenschaft vom Mittelalter*, 1972, pp. 135 ss.); C. BRÜHL, *Das «Palatium» von Pavia*, in *Atti del 4° Congr. Internaz. di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1968, pp. 218-220.

alla letteratura esistente<sup>46</sup> — che tutti i beni, l'intera proprietà, l'intero asse ereditario di un imperatore o re o comunque principe sono inalienabili e vanno al suo successore, senza alcuna considerazione per il fatto che la successione sia ereditaria o elettiva. Fin qui comunque la dottrina. Che poi la pratica non fosse sempre conforme alla dottrina — e non solo a Pavia nel 1024, ma anche altrove e in epoche posteriori — è cosa nota, ma non posso addentrarmi in questo argomento<sup>47</sup>. Le cose però sono ben diverse quando non un re o un imperatore sia morto, bensì un pontefice. «Le roi ne meurt jamais», «papa moritur»<sup>48</sup>. Tuttavia anche alla morte d'un papa doveva rimanere qualcosa che poi passava al successore eletto. Ma nel nostro caso quel qualcosa non poteva essere mai la *dignitas*<sup>49</sup>, poiché la successione del vicario di Cristo, del successore di Pietro restava vacante fino all'elezione del nuovo. Questa carica, questa *dignitas* era legata, aderiva alla persona stessa del pontefice vivente. Il papa non aveva due corpi o sostanze come il sovrano, ma solo il corpo naturale, che nasce e muore. Ciò che rimaneva era Cristo, era la chiesa romana, la sede apostolica, ma non il papa<sup>50</sup>.

Il problema della continuità del papato si presentava ai giuristi su due piani, quello teorico e quello pratico. E qui devo essere breve e prego di scusarmene. Qui, in questo campo, verso la fine del Duecento si può avvertire uno *iatus*, una chiara cesura. In un primo tempo il collegio dei cardinali era l'unico competente per l'elezione del nuovo

<sup>46</sup> Cfr. E. H. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, cit., pp. 347 ss.; P. N. RIESENBERG, *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York 1956; H. HOFFMANN, *Die Unveräußerlichkeit der Kronrechte im MA*, in «DA», XX, 1964, pp. 391 ss.

<sup>47</sup> Sulla spoliazione della salma di re Guglielmo il Conquistatore (1087) cfr. *Ordericus Vitalis Hist. eccl.*, VII, 16, ed. M. CHIBNALL 4, Oxford 1973, pp. 100-108. Questa è l'unica spoliazione sicura che io conosca d'un re del medioevo. Sulla occasionale carenza del diritto dopo la morte d'un sovrano (cfr. anche n. 10 fine) vedi K. HAUCK, *Heldendichtung und Heldensage als Geschichtsbewusstsein*, in *Alteuropa u. d. moderne Gesellschaft*, Festschr. O. Brunner, Göttingen 1963, pp. 147 s., inoltre, fra gli altri, Joh. VICTORIENSIS, 1, p. 211, ed. F. SCHNEIDER, in *MGH Scr. rer. Germ.*

<sup>48</sup> Augustinus Triumphus, citato da L. SPINELLI, *La vacanza della sede apostolica dalle origini al concilio Tridentino*, Milano 1955, pp. 97 e 164.

<sup>49</sup> Di altro parere, ma senza prove, E. H. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, cit., p. 336.

<sup>50</sup> L. SPINELLI, *La vacanza*, cit., pp. 162 ss. (Cristo), p. 92 (chiesa), p. 156 ss. (sede apostolica); cfr. anche E. H. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, cit., p. 548 s.v. *Immortality*.

papa. E per tutto il Duecento se ne dedusse che il collegio cardinalizio fosse il solo competente anche per la sostituzione del papa durante la sedisvacanza. I giureconsulti (e fra questi anche il più famoso, l'Hostiensis, a sua volta cardinale) erano disposti a riconoscere ai cardinali l'esercizio di quasi tutti i diritti del papa defunto<sup>51</sup>. Ma più tardi si dové costatare che a tali condizioni i cardinali non avevano più grande interesse a concludere con sollecitudine l'elezione d'un nuovo papa, in quanto potevano esercitarne quasi tutti i diritti e inoltre incamerarne i relativi proventi, cioè più di quanto a loro competesse quando v'era un papa. Per questo il pontefice Gregorio X, dopo il ripetersi di conclavi assai lunghi, nel secondo concilio lionese del 1274 emise il decreto sull'elezione del pontefice «Ubi periculum» che limitava e riduceva al massimo i diritti dei cardinali durante la sedisvacanza<sup>52</sup>. Vari suoi successori, dietro le pressioni dei cardinali, hanno poi invalidato tale disposizione, finché essa non fu espressamente confermata dal papa angelico Celestino V e recepita nel *Liber Sextus* dal suo successore Bonifacio VIII<sup>53</sup>. E infine Clemente V, con un decreto di tendenza analoga ma ancora più severo — il «Ne Romani» — cercò di fare tutto il possibile per costringere i cardinali ad una sollecita elezione<sup>54</sup>. Poiché ambedue i decreti furono recepiti nel *Corpus iuris canonici* e quindi glossati e commentati, i dotti giureconsulti poterono elaborare ancor meglio la dottrina che solo il papa era il vicario di Cristo, il successore dell'apostolo, il detentore del pieno potere, della *plenitudo potestatis*, e che quindi nessuno, neppure il collegio dei cardinali, potesse sostituirlo durante la sedisvacanza. Solo per questioni di ordinaria amministrazione che seguivano il loro corso normale anche dopo la morte del papa, e per necessità improrogabili, al collegio cardinalizio fu concesso l'esercizio pur sempre limitatissimo di certi diritti papali<sup>55</sup>. Pur non potendo soffermarmi su tutte le altre norme previste per il caso di vacanza, vorrei almeno ricordare lo status dei legati, data la pregnanza della terminologia usata. I giuristi medievali li distinguevano in due categorie: il «legatus apostolicae sedis» «(quae non moritur)»

<sup>51</sup> L. SPINELLI, *La vacanza*, cit., pp. 75 ss.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 103 ss.; E. PETRUCCI, *Il problema della vacanza papale e la costituzione «Ubi periculum» di Gregorio X*, in *Atti del Convegno di studio per l'VIII Centenario del 1° Conclave (1268-71)*, Viterbo 1975, pp. 69-96.

<sup>53</sup> L. SPINELLI, *La vacanza*, cit., pp. 110 s.

<sup>54</sup> *Ibidem*, pp. 131 ss.

<sup>55</sup> *Ibidem*, pp. 111 e 134.

ed il «legatus domini papae» («qui moritur»). Il legato della sede apostolica — la sede apostolica non muore — rimane in carica anche dopo la morte del pontefice; il legato di un papa perde la carica nel momento del trapasso di questi<sup>56</sup>. «Le roi ne meurt jamais», «Apostolica sedes non moritur». «Papa moritur», il papa muore. Le Costituzioni apostoliche ed i commentari dei giureconsulti considerano in prima linea l'elezione del nuovo pontefice, e inoltre — per i motivi già accennati — la rigida limitazione dei diritti del collegio cardinalizio durante la vacanza. Essi non si occupano, o almeno io purtroppo non sono riuscito a trovarne notizia, della salvaguardia dell'eredità del papa o di cose del genere.

A questo punto mi sia concesso avanzare un'ipotesi: qualsiasi misura precauzionale per il caso di morte del pontefice avrebbe comportato una limitazione in vita della sua *plenitudo potestatis*, cosa che, per i giuristi, era inammissibile. Non così per i cerimonieri dei quali passerò subito a parlare. Ai giuristi interessava soprattutto la teoria, cioè per loro la *plenitudo potestatis* del papa vivente era e rimaneva inviolabile. Ai cerimonieri invece interessava soprattutto la pratica: essi si preoccupavano che il papa, onnipotente in vita, fosse trattato con la dovuta deferenza anche da morto. Per questo cercarono di colmare la lacuna che la rigida dottrina giuridica non consentiva di colmare: la lacuna fra la morte del vecchio papa e l'elezione del nuovo. Cito ora, anzi, riassumo il contenuto di un libro delle cerimonie i cui capitoli sulla morte del papa dovrebbero esser stati redatti al tempo di Urbano VI (1378-89)<sup>57</sup>. Accanto a molti altri dettagli su cui devo sorvolare vi si prescrive che, quando il pontefice è malato a morte, il camerario ne debba far trasportare tutti i beni mobili in luogo sicuro e che debba farsi consegnare da tutti gli «officiales» gli oggetti avuti in custodia, «quae habent sub custodia». E che la stessa cosa faccia anche il sacrista il cui ufficio, come quello del camerario, continua anche dopo la morte del papa, cioè non si estingue neppure durante la vacanza. Ambedue devono redigere inventari di tutto ciò che hanno avuto in custodia e questo in almeno tre esemplari, per impedire qualsiasi fro-

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 96 s. (Ostiense), 139 ss. e 208 ss.

<sup>57</sup> *Ordo Romanus*, XV, c. 143-44, ed. MABILLON, in MIGNE, PL, 78, 1349-52; per la data cfr. B. SCHIMMELPFENNIG, *Die Zeremonienbücher d. röm. Kurie in MA*, (Bibl. d. Deutschen Hist. Inst. Rom, 40), Tübingen 1973, pp. 110 s. Da questo testo si discosta un po' quello di François DE CONZIÉ, ed. GATTICUS, *Acta selecta Caeremonialia*, 1, 1753, pp. 231 ss., cfr. in merito SCHIMMELPFENNIG, *Ibidem*, pp. 120 ss.

de, cioè qualsiasi modifica successiva degli inventari stessi. Sia i tesori sia gli inventari dovevano poi essere consegnati al papa neoeletto.

Sono disciplinati fin nei minimi dettagli anche l'imbalsamazione della salma del papa, le esequie e tutto quanto sembrò opportuno disciplinare, fino alla sepoltura. Ma su queste cose non voglio dilungarmi. Vediamo dunque che quanto non era stato possibile ai giuristi fu invece relativamente facile ai cerimonieri, cioè di concepire delle norme che assicurassero al papa un trattamento degno anche dopo la morte. Ma è chiaro che anche le regole del cerimoniale non sono altro che teoria anche quando, come nel nostro caso, siano state recepite con poche varianti nel primo Cerimoniale ufficiale della curia dovuto all'iniziativa di un papa e uscito nel 1488<sup>58</sup>. Uno dei due autori di questo Cerimoniale, il famoso e malfamato Giovanni Burcardo da Strasburgo, ci ha anche lasciato un diario delle cerimonie, il *Liber notarum*, dal quale ho già tratto una breve citazione sulla morte di Sisto IV nel 1484<sup>59</sup>. La descrizione di questa morte, ma anche la descrizione di quanto avvenne ad Alessandro VI, il famoso papa Borgia, dopo la morte, ci attestano chiaramente i limiti della traduzione in pratica delle norme teoriche del cerimoniale<sup>60</sup>.

E qui voglio di nuovo sconfinare dai limiti del medioevo anche se solo di pochi anni, citando alcune osservazioni fatte da papa Giulio II nell'anno 1513. Il maestro delle cerimonie Paris de Grassis descrive nel suo diario un'udienza che il papa gli concesse poco prima di morire e riferisce testualmente: «Egli disse invero di ricordarsi di aver visto molti papi che, da morti, furono abbandonati da parenti e servitori e depredati anche dell'indispensabile, talché giacevano lì in modo indegno, addirittura nudi con le vergogne scoperte, cosa che, per un'autorità — una *maiestas* — così elevata come quella papale era infamante e disonorante»<sup>61</sup>. Paris de Grassis passa quindi a descrivere come il papa lo incaricasse di impedire che anche a lui, dopo morto, toccasse una sorte simile, e come per questo lo remunerasse in anticipo. Ho

<sup>58</sup> Ag. PATRIZI PICCOLOMINI, *Caeremoniale*, cit., pp. LXVI-LXVII<sup>v</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. supra n. 13.

<sup>60</sup> Joh. BURCKARD, *Liber Notarum*, cit., 2, pp. 352-355.

<sup>61</sup> «Dicebat enim, se recordari vidisse multos pontifices in obitu eorum a propriis affinibus et suis necessariis derelictos sic fuisse, ut indecenter, nudi etiam, detectis pudibundis jacuerint, quod profecto in dedecus tantae majestatis cessit...», ed. J. J. I. v. DÖLLINGER, *Beiträge z. polit., kirchl. u. Cultur-Geschichte d. sechs letzten Jahrhunderte*, 3, Wien 1882, p. 428.

citato questa testimonianza soprattutto allo scopo di dimostrare come fino al 1513 i molti tentativi fatti a partire dalla fine del Trecento dai cerimonieri per impedire la spoliazione delle salme dei pontefici diedero, nella migliore delle ipotesi, risultati assai scarsi. E in questo campo sarebbe ben difficile trovare una fonte più degna di fede della testimonianza di questo pontefice.

Arrivo alla conclusione dopo aver formulato più quesiti di quanti non ne abbia risolto. E per tornare di nuovo a Giacomo da Vitry: egli trovò a Perugia papa Innocenzo III già morto ma non ancora sepolto. Di notte i ladri lo avevano spogliato dei preziosi vestimenti in cui doveva esser inumato. La salma quasi nuda e già in disfacimento — si era di luglio — era stata abbandonata in chiesa. «Io però mi sono inoltrato nella chiesa ed ho constatato coi miei propri occhi quanto sia breve e vano lo splendore ingannevole di questo mondo»<sup>62</sup>. Spero di esser riuscito in certo modo a dimostrare che questo resoconto può esser senz'altro preso alla lettera e che la conclusione trattane da quel pio predicatore è valida non solo per quel papa, il più potente dei pontefici, ma anche per molti dei suoi predecessori e successori.

Secondo un uso introdotto probabilmente fin dall'XI secolo<sup>63</sup> e forse non ignoto a Giacomo da Vitry, durante l'incoronazione pontificia viene acceso tre volte e tre volte fatto ardere fino in fondo un fascetto di stoppa legato ad una verga, e per tre volte si ripete: «Sancte pater, sic transit gloria mundi»<sup>64</sup>, santo padre, così passa la gloria del mondo. Esistono anche altri gesti simbolici di questo genere, per esempio quando si consegna ad un sovrano un pomo imperiale riempito di ceneri<sup>65</sup> per ricordargli la morte, oppure quando al sovrano bizantino appena incoronato si avvicinano alcuni scalpellini che, mostrandogli qualche campione di pietre di vari colori, gli domandano solennemente: «Di

<sup>62</sup> Cfr. supra n. 1.

<sup>63</sup> In un tempo in cui sembra che la curia avesse adottato parte del cerimoniale di corte bizantino (cf. R. ELZE, *Das Sacrum Palatium Lateranense*, in «Studi Gregoriani», IV, 1952, p. 52), Pier Damiani cita dettagliatamente quest'uso nell'Opusc. 23, MIGNE, PL, 145, col. 480, destinato dal Damiani stesso al papa Alessandro II.

<sup>64</sup> Cfr. la nota 3, pp. 188 s., di H. HEIMPEL al verso 224 del Pavo di Alexander v. ROES (*MGH Staatsschr.*, I, 1); B. SCHIMMELPFENNIG, *Die Krönung d. Päpste im MA, dargestellt am Beispiel d. Krönung Pius' II.*, in «QFIAB», XLIII, 1974, pp. 207 s.; J. BRINKTRINE, *Die feierliche Papstmesse*, Rom 1950<sup>3</sup>, p. 4, n. 4.

<sup>65</sup> Cfr. p. es. P. E. SCHRAMM, *Sphaira, Globus, Reichsapfel*, Stuttgart 1958, pp. 86 e nn. 6 e 7 sul simbolismo della caducità.

che pietra dovrà essere fatta la tomba di Vostra Maestà?»<sup>66</sup>, così da fargli pensare alla sua fine nel momento stesso della sua elevazione. Ma penso che nessuno di questi vari gesti cerimoniali simbolizzi con altrettanta incisività le transitorietà e caducità umane quanto l'accensione dei fascetti di stoppa, che dal Quattrocento è testimoniata regolarmente solo nel cerimoniale della coronazione del papa e non altrettanto regolarmente per altri sovrani. E ciò mi sembra anche con piena giustificazione. Solo per il papa infatti un tale gesto simbolico assume il suo pieno significato. Poiché, rispetto al suo stato precedente, nessun sovrano era elevato tanto in alto quanto il papa, ma nessuno era precipitato tanto in basso dopo la morte. In quanto vicario di Cristo il papa era più di qualsiasi altro sovrano, stava al di sopra di loro, tuttavia dopo la morte aveva spesso un trattamento peggiore di quello riservato a qualsiasi altro sovrano, anzi, a qualsiasi altro uomo. «Sic transit gloria mundi».

#### *«Sic transit gloria mundi»: der Tod des Papstes im Mittelalter*

##### *Zusammenfassung*

Sind die Nachrichten über die Spolierung des Palastes, des beweglichen Besitzes und des Leichnams des Papstes glaubwürdig? (23-28). — Spolierung des zum Papst gewählten Kardinals und verstorbener Kardinäle (28-30). — Das «Spolienrecht» und die Frage nach seinem Vorsprung (31-34). — «Le roi ne meurt jamais», «Papa moritur» (34-38). — Regelungen des kurialen Zeremoniells (38-40). — Schluss (40-41).

<sup>66</sup> LEONTIOS V. NEAPOLIS, *Leben d. Heil. Johannes d. Barmherzigen*, c. 19 ed. H. GELZER, Freiburg-Leipzig 1893, p. 36.

